



COMUNE DI CAMASTRA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

N. 19 /C.S. Reg. Delibere

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: -Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020. Piano occupazionale anno 2018. -Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. 27/2016. -

L'anno duemiladiciotto il giorno lunedì 20 del mese di AGOSTO alle ore 14,15 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 2018, nelle persone dei Sigg.:

		Presente	Assente
Dott. Domenico Fichera	Viceprefetto	X	
Dott. Giuseppe Salvatore Ciarcià	Viceprefetto Aggiunto	X	
Dott. Carmelo La Paglia	Funzionario Economico Finanziario	X	

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Clara Vittoria Triglia;

La Commissione, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142 recepito dalla L.R. n°48/91, comemodificato dall'art.12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile;

PRESA IN ESAME la proposta di deliberazione indicata in oggetto, predisposta dal Resp. del Settore I°, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.00, n.30;

Il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

L'O.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DELIBERA

- Di approvare la superiore proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.



MUNICIPIO DI CAMASTRA
(Provincia di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: -Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020. Piano occupazionale anno 2018.
-Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della l.R. 27/2016. -

Premesso che:

- il D.lgs n.75 del 25 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. n.130 del 7/6/2017, in vigore dal 22.6.2017, dispone modifiche al D.Lgs 165/2001 ed in particolare, tra l'altro, all'art.6 ora denominato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale", all'art. 35 "Reclutamento del personale", all'articolo 36 ora denominato "Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile";
- il testo modificato dell'art.6 del richiamato D.lgs n.165/01 prevede, in luogo della "programmazione triennale" il "piano triennale" dei fabbisogni di personale, e la dotazione organica non viene più previsto che sia "rideterminata" ma la sua consistenza deve essere "indicata" dall'amministrazione, ed eventualmente "rimodulata" in base ai fabbisogni;
- all'art.22 del medesimo Dlgs n.75/2017 si prevede, nelle more dell'emanazione delle linee di indirizzo previste all'art.6 ter, un periodo transitorio finalizzato a garantire la continuità dell'azione amministrativa;
- in particolare, con riferimento alle disposizioni di coordinamento tra la previgente disciplina ed il nuovo testo dell'art.6 e seguenti del D.lgs 165/2001, l'art.22 del Dlgs n.75/2017 dispone le seguenti norme transitorie:
 1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.;

Tenuto conto che:

- **l'art.33 del T.U. 165/2001**, come modificato dall'art.16 della legge di stabilità 2012, prevede l'obbligo di effettuare una ricognizione annuale dei casi di soprannumero ed eccedenze di personale;
- **l'art. 39, comma 1 della Legge 27/12/1997 n.449** stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/99 e che il comma 19 prevede, per gli enti locali, l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- **l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75**, disciplina la materia inerente l'organizzazione degli uffici e ha previsto che la programmazione del fabbisogno di personale sia adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- **l'art.19 comma 8 della Legge 448/2001** dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- **gli artt.88 e 89 comma 5 del D.Lgs 267/2000** stabiliscono che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti, mentre l'art. 91 del medesimo Decreto prevede che "gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- **l'art.35, c.1 del Decreto Legislativo 165/2001** dispone che le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni avvengono tramite procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- **la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"** prevede l'obbligo per i datori di lavoro di assunzione di soggetti disabili in proporzione all'organico complessivo;
- **il D.Lgs 23.6.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42."** ed il relativo Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, prevede che il contenuto minimo della Sezione Operativa del Dup (Documento unico di programmazione degli Enti Locali), è costituito, tra l'altro, dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

Richiamate:

- la precedente deliberazioni di G.M. n.67 del 29.12.2017, con cui è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno 2017/2019 e la ricognizione e modifica posti vacanti in dotazione organica;

Atteso che dalla ricognizione/rideterminazione della dotazione organica effettuata con la summenzionata delibera G.M. n.67/2017 risulta una notevole carenza di personale di ruolo, dovuta al fatto che i posti resisi vacanti nel corso degli anni, non sono stati ricoperti a causa dei limiti assunzionali sempre più stringenti introdotti dal legislatore nazionale e reiterati dalle recenti manovre economico-finanziarie e che i servizi gestiti dal Comune non potrebbero essere garantiti dal solo personale inserito in dotazione organica che occupa posti di ruolo, essendo assicurati con la faticosa collaborazione del personale precario (personale a tempo determinato part-time) che svolge, da tempo, funzioni afferenti al fabbisogno permanente;

Richiamato il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare:

- **il comma 557 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296** e successive modificazioni, il quale prevede che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione della spesa del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative;

- **il comma 557-quater dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296** e successive modificazioni, il quale così dispone: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

- **la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie** con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

Dato atto che per poter programmare ed effettuare nuove assunzioni occorre assicurare il rispetto dei seguenti vincoli:

- a) aver rispettato le disposizioni in merito al saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 719 e 723 dell'art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
- b) avere rispettato le norme sul contenimento della spesa di personale in termini assoluti (art. 1 c. 557 legge 296/2006 e sss.mm.ii.). Il D.L. 24 giugno 2016 n.113 ha definitivamente abrogato l'art. 1 c. 557 lettera a) relativo al vincolo dell'incidenza percentuale delle spese del personale rispetto alle spese correnti, che pertanto non è più vigente.
- c) aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, mediante la programmazione annuale triennale del fabbisogno di personale (art. 6 D.Lgs 165/2001 e art. 91 del Tuel)
- d) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 D.Lgs 165/2001)
- e) aver limitato eventuali assunzioni a termine nel limite della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2009;
- f) aver attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art.27 del D.L. 66/2014)
- g) aver approvato il bilancio di previsione 2017 ed il conto consuntivo 2016, nonché aver trasmesso i dati sui propri conti consolidati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche nei 30 giorni successivi all'approvazione dei documenti contabili (D.L. 113/2016);

Atteso che per le assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro flessibile, va, inoltre, tenuto presente che la norma contenuta **nell'art.9, comma 28** della L. n.122/2010 secondo cui ci si può avvalere di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, a seguito delle modifiche introdotte **dall'art.11 comma 4 bis del D.L.90/2014** convertito nella legge 114/2014, non è più applicabile agli enti locali che hanno rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Considerato a tale proposito che:

- a) il responsabile del Settore Finanziario ha attestato il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio (saldo di finanza pubblica) per l'anno 2017;
- b) il limite al tetto di spesa del personale in termini assoluti, di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 risulta rispettato, come risultante dal dato relativo al rendiconto dell'anno 2016. Il Bilancio per l'esercizio 2017 ed il Bilancio Pluriennale 2017-2019 sono predisposti in modo da rispettare i vincoli e gli obiettivi in materia di contenimento della spesa di personale;

- c) il limite alle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 1 c. 228 della legge 208/2015 è rispettato nell'ambito delle previsioni del piano occupazionale;
- d) il limite alle assunzioni a termine di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 è stato rispettato e le assunzioni a termine previste con il bilancio 2017-19 consentono di rispettare ulteriormente tale limite;
- e) è attiva la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

Visto ancora l'articolo 41 del D.L. n. 66/2014 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Dato atto che:

- l'indicatore dei pagamenti del Comune di Camastra elaborato sulla base dello schema di cui all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e pubblicato periodicamente sul sito dell'ente evidenzia il rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
- nel corso del 2018, prima di procedere ad assunzioni di personale sarà certificato dagli organi competenti il suddetto indice di tempestività.

Dato atto, ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione dell'atto di programmazione per il triennio 2018-2020, che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2018, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013;

Dato atto altresì che il Comune di Camastra non è Ente strutturalmente deficitario né risulta in stato di dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 242 e 243 del TUEL;

Richiamato l'art.1 comma 424 della Legge n.190/2014 (Legge di stabilità) che prevede: *"Le regioni e gli EE.LL. per gli anni 2015-2016 destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla vigente normativa, alla immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente Legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le Regioni e gli Enti Locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del Patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006 n. 296"*;

Vista la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n.1/2015 che detta le linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane;

Visti i pareri della Corte dei Conti:

- deliberazione n.19/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie;
- deliberazione n.26/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie;
- deliberazione n.27/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie;
- deliberazione n.28/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie;
- deliberazione n.306/2015 della Sezione di Controllo per la Regione siciliana;

- deliberazione n.70/2017 della Corte dei Conti della Sardegna, che ha chiarito che “I resti delle pregresse capacità assunzionali, che vanno ad aggiungersi alla capacità assunzionale c.d. “di competenza”, devono essere conservati nella misura con cui sono stati quantificati nel periodo in cui è stata determinata la capacità assunzionale non utilizzata, sulla base delle percentuali del turn over allora vigenti. Tale interpretazione è fondata sul criterio di adottare la regola in vigore al momento del compimento dell’atto e cioè della maturazione del resto (tempus regit actum)”;
- deliberazione n.25/2017 della Sezione delle Autonomie, che enuncia i seguenti principi di diritto:
 - a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
 - b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
 - c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini.

Verificato che le cessazioni ora computabili (escluse eventuali mobilità) con riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono le seguenti:

ANNO	DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO	SPESA CESSATA	PERCENTUALE ASSUNZIONALE	BUDGET ASSUNZIONALE
2013	1	30.465,43	60%	
2014	0	0	60%	18.279,25 (60% delle cessazioni dell’anno precedente)
2015	0	0	80%	0,00 (vincolate alla mobilità personale enti di area vasta e liberi consorzi)
2016	0	0	25%	//
2017	1	42.014,60	25%	0,00 (25% delle cessazioni dell’anno precedente)
2018	3	47.452,80	25%	10.503,65 (25% delle cessazioni dell’anno precedente)
2019	1	21.534,93	25%	11.863,20 (25% delle cessazioni dell’anno precedente)
2020	0	0	25%	0

Richiamato ancora il seguente quadro normativo:

- **l’art.4 commi 6 e 8 del D.L. n.101/2013** convertito con modificazioni nella L. n.125/13;
- **La circolare n.5/13** della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – che detta indirizzi applicativi della succitata legge n.125/13;

- **La L.R. n. 5/2014;**
- **La circolare** dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro prot.n.5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014, contenente direttive attuative dell'art.30 della L.R. n.5/2014;
- **La circolare** dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro prot.n.11655/US1/2014 del 3 marzo 2014, contenente ulteriori chiarimenti all'applicazione dell'art.30 della precitata legge di stabilità regionale;
- **l'art.27 della L.R. n.3 del 17.03.2016;**
- **la l.r.n.27/16**, contenente *“disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”*, ed in particolare l'art.3, commi 1,6 ed 8;
- **l'art.20 del D.lgs n.75/2017, rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”**, che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione;
- **la circolare n.3/17**, avente ad oggetto: *“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”*;

Considerato che, in base alle testuali indicazioni della richiamata circolare ministeriale, è necessario che il Comune - nelle more dell'adozione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale di cui al novellato art.6 del d.lgs. 165/2001 - provveda alla ricognizione del personale potenzialmente interessato al processo di reclutamento speciale e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure, *“ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento ordinario rivolto all'esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative. Cosicché, una volta adottato il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, le procedure programmate ai sensi dell'articolo 20 risultino coordinate rispetto a quelle previsioni e possano comunque essere eventualmente aggiornate in coerenza”*;

Atteso che le procedure di **reclutamento speciale transitorio previste dal D.lgs n.75/17** debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art.20 del succitato decreto legislativo;

Ritenuto pertanto di poter avviare le procedure di cui all'art. 20 a partire dal primo gennaio 2019, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti anche finanziari previsti dalla norma richiamata, ivi compresa la capacità di sostenere a regime la spesa di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento transitorio;

Atteso che il termine per le stabilizzazioni, da realizzarsi ai sensi del D.L. n. 101/2013 entro l'anno 2016, è stato prorogato all'anno 2018, giusto art. 1 comma 425 della Legge n. 190/2014;

Dato atto che questa Amministrazione è parte di n.38 contratti a tempo determinato e parziale, di cui n.7 ai sensi delle LL.RR. n.85/95 e 16/06 e n.11 ai sensi delle LL.RR. n.21/03 e 27/07 e che lo stesso personale fa parte dell'elenco regionale dei lavoratori destinati al regime transitorio LSU aggiornato al 31.01.2015, pubblicato il 09.02.2015 nel sito del Dipartimento al Lavoro Regione Sicilia” e che i soggetti titolari dei contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale stipulati sono in atto utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi essenziali per questa Amministrazione;

Atteso che:

- a seguito di **ricognizione disposta in attuazione dell'art.33 del D.lgs n.165/01** non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- **ai sensi dell'art.30, c.2 bis, del D.lgs n.165/01, 2, le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria;**
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.F.P. – n.5/13 ha chiarito, al punto 3.5, che “...*Gli adempimenti previsti dall'art.30 dello stesso d.lgs n.165 del 2001 sono obbligatori solo prima di avviare le procedure di reclutamento ordinario*”;
- la medesima circolare, sempre al punto 3.5, ha altresì chiarito che “*Prima di avviare procedure di reclutamento, tanto ordinario quanto speciale (sia a regime, sia transitorio) e prima delle assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione delle procedure e delle assunzioni relative alle categorie protette, sono obbligatori gli adempimenti previsti dell'articolo 34 bis del d.lgs n.165 del 2001*”;

Atteso ancora che il comune di Camastra, in virtù delle esigenze di fabbisogno del personale individuate, **con la presente programmazione 2018-2020, intende:**

- avviare **negli anni 2019 e 2020** le procedure di stabilizzazione del personale precario, avviando, a far data dal 01.01.2019, le speciali procedure di reclutamento di cui all'art.20 del D.lgs n.75/17 ed all'art.3 della l.r. n.27/16, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti, anche finanziari previsti dalla norma richiamata, ivi compresa la capacità di sostenere a regime la spesa di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento transitorio;
- **impartire puntuali direttive** al responsabile del Settore Personale, competente in materia di personale, **finalizzate all'avvio delle procedure per superare il precariato** con i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e *part time* in servizio presso l'Ente, **nel triennio 2018/2020**, avviando una puntuale **attività ricognitoria**, di concerto con i responsabili di Settore, anche ai fini dell'art.33 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., **che indichi:**
 - 1) la sussistenza in capo al Comune di Camastra dei requisiti e presupposti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dall'art. 3 della l.r. 27/2016 per avviare il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dalla normativa richiamata;
 - 2) l'elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art.20 del d.lgs. n.75/2017, eventualmente distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, ed attestandone l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della l.r. 5/2014 e s.m.i.;
 - 3) l'individuazione della capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con l'indicazione della quota di capacità assunzionale che deve necessariamente essere destinata al reclutamento ordinario e della quota destinata al reclutamento speciale a regime di cui all'art. 35, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001 e/o all'attuazione di eventuali stabilizzazioni di cui all'art.4, comma 6 del d.l. 101/2013 per il solo anno 2018;
 - 4) l'indicazione delle risorse assunzionali aggiuntive previste dall'art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016, quantificate nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, che possono essere destinate al reclutamento speciale dei precari di cui al superiore punto 2);
 - 5) il numero di contratti a tempo indeterminato, con l'indicazione di eventuale regime orario *part-time* che non può essere inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, che



possono essere stipulati, ed il tempo di attuazione e conclusione del piano straordinario, compatibile con gli strumenti del ciclo di bilancio;

6) le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento, e i criteri di svolgimento delle procedure proposte, nell'ipotesi in cui il piano ipotizzi una applicazione parziale rispetto ai soggetti in astratto in possesso dei requisiti.

Considerato che la programmazione triennale in oggetto, con parti potrà essere rivista in qualunque momento qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Dato atto che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018 – 2020 predisposta dal responsabile del settore personale sulla base delle direttive impartite e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei settori, si basa su una adeguata valutazione:

- della verifica delle condizioni e dei limiti per l'avvio delle speciali procedure di reclutamento di cui all'art.4, commi 6,7,8 e 9 del d.l.101/13 ed alle corrispondenti previsioni dell'art.30 della l.r. n.5/14 e dell'art.27 della l.r.n.3/16;
- del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- dei vincoli cogenti in materia di personale.

Considerato che ai fini delle cd assunzioni obbligatorie questo ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla legge n. 68/1999;

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art.1 c.228 della Legge 208/2015, come modificato da ultimo dall'art.22 c. 2 del D.L. 50/2017, la percentuale massima di sostituzione del turnover per l'anno 2017 è pari al 25% e non al 75%;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione delle linee di indirizzo previste dall'art.6 ter del D.Lgs 165/2001, come introdotto dall'art.4 del D.lgs 75/2017, provvedere all'adozione del presente strumento di programmazione, in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione per il triennio 2018 – 2020, tenuto conto dei relativi stanziamenti previsti negli appositi capitoli di spesa del bilancio 2018 – 2020;

PROPONE

1. Di approvare, sulla base delle motivazioni e nei termini di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti, il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018 – 2018/2020 come da prospetto allegato sub **lett. A)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso costituisce, per l'anno 2018, piano delle assunzioni.
2. Di avviare **negli anni 2019 e 2020** il processo di stabilizzazione del personale precario, avviando, a far data dal 01.01.2018, le speciali procedure di reclutamento di cui all'art.20 del D.lgs n.75/17 ed all'art.3 della l.r. n.27/16, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti, anche finanziari previsti dalla norma richiamata, ivi compresa la capacità di sostenere a regime la spesa di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento transitorio

COMUNE DI CAMASTRA

Provincia di Agrigento

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE



PIANO OPERATIVO ANNO 2018

Previsione di posti vacanti	Profilo professionale	Modalità di copertura
<u>0</u>		

PIANO OPERATIVO ANNO 2019

CATEGORIA "A"

Previsione di posti vacanti	profilo professionale	Modalità di copertura
<u>3</u>	<u>OPERAIO</u>	

Procedura selettiva per reclutamento ordinario a tempo indeterminato e parziale ex art.4 comma 6 L.125 del 30/10/2013 e art. 30 e 32 L. R. 28/1/2014 n. 5 (cfr. circ. Regione Siciliana del 3/2/2014 Prot. 5500 USI 2014) Contratto a tempo indeterminato e parziale ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L. n. 125/2013 come recepita con l'art. 30 della L.R. n. 5/2014 e secondo le procedure di cui all'art. 49 della L.R N. 15

CATEGORIA "B"

Previsione di posti vacanti	Profilo professionale	Modalità di copertura
<u>1</u>	<u>ESECUTORE AMMINISTRATIVO</u>	

Procedura selettiva per reclutamento ordinario a tempo indeterminato e parziale ex art.4 comma 6 L.125 del 30/10/2013 e art. 30 e 32 L. R. 28/1/2014 n. 5 (cfr. circ. Regione Siciliana del 3/2/2014 Prot. 5500 USI 2014) Contratto a tempo indeterminato e parziale ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L. n. 125/2013 come recepita con l'art. 30 della L.R. n. 5/2014 e secondo le procedure di cui all'art. 49 della L.R N. 15



CATEGORIA "D"

Previsione di posti vacanti

1

Profilo professionale

ASSISTENTE SOCIALE

Modalità di copertura

concorso pubblico

3. **impartire puntuali direttive** al responsabile del Settore Personale, competente in materia di personale, **finalizzate all'avvio delle procedure per superare il precariato** con i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e *part time* in servizio presso l'Ente, **nel triennio 2018/2020**, avviando una puntuale **attività ricognitoria**, di concerto con i responsabili di Settore, anche ai fini dell'art.33 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., **che indichi**:
- la sussistenza in capo al Comune di Camastra dei requisiti e presupposti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dall'art. 3 della l.r. 27/2016 per avviare il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dalla normativa richiamata;
 - l'elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art.20 del d.lgs. n.75/2017, eventualmente distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, ed attestandone l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della l.r. 5/2014 e s.m.i.;
 - l'individuazione della capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con l'indicazione della quota di capacità assunzionale che deve necessariamente essere destinata al reclutamento ordinario e della quota destinata al reclutamento speciale a regime di cui all'art. 35, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001 e/o all'attuazione di eventuali stabilizzazioni di cui all'art.4, comma 6 del d.l. 101/2013 per il solo anno 2018;
 - l'indicazione delle risorse assunzionali aggiuntive previste dall'art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016, quantificate nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, che possono essere destinate al reclutamento speciale dei precari di cui al superiore punto 2);
 - il numero di contratti a tempo indeterminato, con l'indicazione di eventuale regime orario *part-time* che non può essere inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, che possono essere stipulati, ed il tempo di attuazione e conclusione del piano straordinario, compatibile con gli strumenti del ciclo di bilancio;
 - le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento, e i criteri di svolgimento delle procedure proposte, nell'ipotesi in cui il piano ipotizzi una applicazione parziale rispetto ai soggetti in astratto in possesso dei requisiti.
4. **Di dare atto** che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore e che le stesse restano subordinate al rispetto dei vincoli cogenti in materia di personale, delle procedure, dei limiti del turn over e del limite di legge stabilito a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, oltre che di ogni altro vincolo di finanza pubblica.
5. **Di riservarsi** in caso di modifica della normativa vigente la revisione in qualsiasi momento della presente Delibera.
6. **Di trasmettere** la deliberazione di approvazione della presente proposta al Dipartimento della Funzione Pubblica e, per informazione, alle OO.SS. ed ai componenti la RSU del Comune di Camastra.
7. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva al fine di provvedere ai consequenziali atti gestionali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°
(Dott.ssa Clara Vittoria Triglia)

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica

Il Segretario Generale

Dott.ssa Clara Vittoria Triglia

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità contabile


Il Segretario Generale

Dott.ssa Clara Vittoria Triglia

Visto si esprime parere favorevole

IL REVISORE DEL CONTI

(Dott. Dario Schembri)



Indi

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R.44/91, data l'urgenza a provvedere.

Ad unanimità;


DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per i motivi espressi in proposta.

Lde

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Fichera Domenico
Dott. Ciarcià Salvatore
Dott. La Paglia Carmelo



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Clara Vittoria Triglia)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione in ottemperanza all'art. 32 della legge 69/2009 e s.m.i. è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online 15 giorni consecutivi dal 21/8/2018, (Reg. Pub. N. 539)

Li AL 05/09/2018

IL MESSO COM/LE

(C. Nicodemo)

IL SEGRETARIO COM/LE

(Dott.ssa Clara Vittoria Triglia)

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44

ATTESTA


Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-8-2018 in quanto:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Li 20-8-2018

(Dott.ssa Clara Vittoria Triglia)

IL SEGRETARIO COM/LE



Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Camagra, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI
